



COMUNE DI GERGEI

Provincia del Sud Sardegna

ORIGINALE

Area Finanziaria

N. 7 DEL 12-04-2023

Reg. Generale 73

Oggetto: Rettifica determinazione n. 15 del 06.07.2022 avente all'oggetto "Nuove indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori Comunali - Art. 1, commi da 583 a 587, della Legge n. 234/2021 e Legge Regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Sindaco n. 04 del 02.01.2023 con il quale è stato rinnovato alla sottoscritta l'incarico di Responsabile dell'Area Finanziaria;

VISTA La deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27.07.2022, avente per oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e art. 10 D.Lgs n. 118/2011)";

CONSIDERATO CHE

- il decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2022 (pubblicato nella G.U. n. 295 del 19.12.2022) che differisce al **31 marzo 2023** il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;

-il comma 775 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022, che ha ulteriormente differito al **30 aprile 2023** il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;

RILEVATO pertanto che, nelle more dell'approvazione del bilancio 2023/2025, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio, con le modalità di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;

TENUTO CONTO CHE alla data odierna il Comune di Gergei sta predisponendo il Bilancio di previsione Finanziario 2023/2025 e che, pertanto, la gestione deve essere condotta in regime di esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO CHE il comma 5 dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 regola i limiti degli impegni di spesa, specificando che mensilmente gli Enti possono impegnare, unitamente alla quota di dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, importi non superiori per ciascun programma ad un dodicesimo degli stanziamenti dell'esercizio di riferimento, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'eccezione delle seguenti spese:

- a. Tassativamente regolate dalla legge;
- b. Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c. A carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

RILEVATO CHE la spesa in oggetto rientra tra le spese necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 57 del 04.11.2022 con la quale erano state inizialmente determinate le indennità di carica al Sindaco, al Vicesindaco e agli Assessori per il mandato 2021-2026;

DATO ATTO CHE con **delibera di Giunta comunale n. 32 del 05.07.2022** avente all'oggetto "**Rideterminazione** delle indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori Comunale - Art. 1, commi da 583 a 587, della Legge n. 234/2021 e Legge Regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 3" e con **Determina finanziaria n.15 del 06.07.2022** si è provveduto ad adeguare le indennità di funzione da corrispondere ai sindaci, vice sindaci ed assessori secondo quanto disposto dai seguenti provvedimenti normativi:

- Legge di Bilancio 2022 approvata in via definitiva dal Parlamento il 29 dicembre 2022, che prevede, ai commi da 583 a 587, un incremento delle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni capoluogo sede di città metropolitana e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto **ordinario**, escludendo di fatto la Regione Sardegna;

- **Legge Regione Sardegna n. 3 del 9 marzo 2022, art. 3** – ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), al fine di garantire il funzionamento degli istituti e organi democratici della Sardegna, ha previsto quanto segue:

- l'indennità di funzione spettante ai sindaci metropolitani e ai sindaci dei comuni ubicati nella Regione autonoma della Sardegna, a partire dall'anno 2022, è parametrata al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa), in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale;

- art. 3, comma 1, della Legge Regionale 3/2022, le nuove indennità previste per i sindaci in rapporto al trattamento economico del Presidente della Regione sono le seguenti:

Fasce demografiche		Trattamento economico del Presidente della Regione	%	Nuova Indennità
1	3.000	13.800,00 €	21%	2.898,00 €
3.001	5.000	13.800,00 €	23%	3.174,00 €
5.001	10.000	13.800,00 €	29%	4.002,00 €
10.001	30.000	13.800,00 €	30%	4.140,00 €
30.001	50.000	13.800,00 €	35%	4.830,00 €
>	50.001	13.800,00 €	45%	6.210,00 €
Capoluoghi provincia <	100.000	13.800,00 €	70%	9.660,00 €
Sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci capoluogo di provincia >	100.000	13.800,00 €	80%	11.040,00 €
Sindaci Metropolitani		13.800,00	100%	13.800,00 €

- art. 3, comma 2, stabilisce che le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci, quali organi democratici dell'ordinamento degli enti locali della Sardegna, come incrementate per effetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal decreto del Ministero dell'interno 4 aprile 2000, n. 119 (Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265);

CONSIDERATO, inoltre, che l'art. 3, comma 3 della legge di stabilità 2022 (L.R. 3/2022) prevede che *“a titolo di **concorso** alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione di cui ai commi 1 e 2, è istituito nel bilancio di previsione della Regione un fondo vincolato, di funzionamento degli istituti democratici locali della Sardegna”*;

VISTA La deliberazione della Giunta regionale del 10 giugno 2022, n. 18/74 *“Disposizioni in materia di indennità dei Sindaci Metropolitani, dei Sindaci e degli Amministratori Locali della Sardegna. Legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 3”* attraverso la quale (ai sensi del comma 4, art. 3, L.R. 3/2022) sono ripartite le maggiori risorse di cui al comma 3 tra i comuni della Sardegna come segue:

Fasce demografiche popolazione		Ripartizione art. 3, L.R. n. 3/2022	Comuni per classe demografica numero	Assessori numero	Contributo max per comune per fascia demografica (€)	Riparto totale (€)
da	a					
1	3.000	21%	276			4.316.210,59
di cui da 1	1.000		127	2	13.778,80	
1.001	3.000		149	3	17.223,51	
3.001	5.000	23%	42	3	16.989,47	713.557,74
5.001	10.000	29%	30	4	40.308,59	1.209.257,70
10.001	30.000	30%	15			625.371,52
di cui da 10.001	15.000		8	4	37.039,17	
15.001	25.000		5	5	45.627,96	
25.001	30.000		2	6	50.459,18	
30.001	50.000	35%	1	6		64.077,66
50.001	oltre	45%	1	7		129.672,58
Cap. Provincia	fino 100.000	70%	10			1.965.331,81
di cui da 5.000	10.000		2	4	160.516,58	
10.001	15.000		3	4	162.877,13	
15.001	35.000		4	6	221.890,58	
35.001	oltre		1	7	268.104,94	
Cap. Provincia e Regione	oltre 100.000	80%	0			
Città metropolitane		100%	2	8	488.260,20	976.520,40
			377			10.000.000,00

DATO ATTO che la somma di € 17.223,51 è stanziata nel capitolo di entrata **202015** “Contributo Regionale a sostegno incremento indennità sindaco vicesindaco assessori art.3 l.r. 3.2022;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5, art.3 L.R. 3/2022, i comuni, ricevute le risorse di cui al comma 3, **applicano in automatico l'aumento dell'indennità** riservata agli amministratori, fatta salva la possibilità di rinunciare in tutto o in parte.

VISTO il decreto ministeriale n. 119 del 4.4.2000 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'art. 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265";

DATO ATTO CHE ai fini della quantificazione dell'indennità di funzione degli amministratori locali e dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali, **è tuttora vigente** l'art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), che ha disposto la **riduzione del 10 per cento dei predetti compensi**, rispetto a quanto percepito dagli interessati al 30 settembre 2005, in tal modo producendo un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora;

VISTA la Deliberazione n. 1 del 12 gennaio 2012 della Corte Dei Conti - Sezioni Riunite In Sede Di Controllo in merito all' Indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori locali e alla riduzione del 10%, di cui alla legge n. 266/2005;

VISTA la Deliberazione n. **153** del 19 ottobre 2022 della Corte Dei Conti - Sezioni Riunite In Sede Di Controllo Per La **Regione Lombardia** conferma che «*l'incremento dell'indennità di funzione del Sindaco, per gli anni 2022 e 2023, nelle misure indicate dal comma 584 dell'art. 1 della Legge n. 234 del 31.12.2021, deve avvenire prendendo come riferimento l'importo dell'indennità di funzione ridotta del 10% in ossequio all'art.1, comma 54, della legge finanziaria n. 266/2005*»;

CONSIDERATO che il in fase di adeguamento delle indennità e di liquidazione delle stesse, **non si è tenuto conto della riduzione del 10%** prevista dalla legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) e riconfermata dalla deliberazione n. 153/2022 della Corte dei Conti;

VISTA la Deliberazione n. **156** del 14 dicembre 2022 della Corte Dei Conti - **Sezione del controllo per la Regione Sardegna** che in relazione alle “concrete modalità di calcolo delle indennità di funzione spettanti agli amministratori comunali e del gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali, ha condiviso il più recente orientamento della giurisprudenza contabile che ha preso in considerazione la problematica dei sopravvenuti incrementi di detta indennità – seppure con riferimento ad una nuova normativa di natura statale – nel senso che l'incremento dell'indennità di funzione del sindaco, nelle misure indicate dal comma 584 dell'art. 1 della Legge 234/2021, deve avvenire prendendo come riferimento l'importo dell'indennità di funzione ridotta del 10%, in ossequio all'art. 1, comma 54, della legge finanziaria n. 266/2005 (Sez. Lombardia, 153/2022/PAR). Tale soluzione appare, invero, coerente col dettato letterale del citato art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005, laddove, appunto, la riduzione percentuale dell'indennità in questione è riferita “all'ammontare risultante al 30 settembre 2005”; ma anche al dettato del citato art. 1 del decreto del Ministero dell'Interno del 23 luglio 2020, laddove l'inciso “ferma restando la riduzione del 10%” precede, anche in senso logico e temporale, l'espressione successiva, relativa all'incremento ivi previsto;

RITENUTO pertanto, nel rispetto delle disposizioni legislative sopra citate, necessario ed urgente:

- provvedere a rettificare la **Determina finanziaria n.15 del 06.07.2022** provvedendo alla correzione delle indennità di funzione spettanti al Sindaco ed agli Assessori Comunali tenendo conto della riduzione percentuale del 10% come previsto da disposizioni legislative sopra citate e riconfermato con deliberazione n. **153/2022** e **156/2022** della Corte dei Conti;
- recuperare le somme erroneamente erogate nel corso del 2022, con una decurtazione mensile , da effettuare nel cedolino durante il periodo aprile 2023- luglio 2023 ,

CONSIDERATO che la popolazione risultante all'01.01.2022 nel Comune di Gergei è pari a n.**1153** abitanti e che l'ammontare delle indennità al 30 settembre 2005 era il seguente:

	IMPORTO D.M. 119/2000 comuni sino 3000 ab.	10%	INDENNITA' DI FUNZIONE MENSILE
		RIDUZIONE ART. 1 C.54 L.266/2005	
SINDACO	1.446,08	144,61	1.301,47
VICE SINDACO	289,22	28,92	260,29
ASSESSORE	216,91	21,69	195,22

VISTO che ai sensi dell'art. 4 del citato D.M. al **Vice Sindaco** dei comuni con popolazione superiore a 1 e fino a -3.000 abitanti è dovuta un'indennità mensile di funzione pari al 20% di quella prevista per il Sindaco, e agli **assessori** un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il Sindaco, entrambe ridotte della metà nell'ipotesi di lavoratori dipendenti;

ACCERTATO che alla data odierna il Sindaco, e l'assessore D.M. risultano essere lavoratori dipendenti, e agli stessi spetta pertanto l'indennità in misura ridotta;

VISTE le misure delle indennità di funzione spettanti al Sindaco e agli Assessori comunali, come aggiornate dalla legge di stabilità regionale 2022 e rideterminate nel modo seguente:

INDENNITA' PRESIDENTE REGIONE		13.800,00							
% PARAMETRAZIONE INDENNITA' MENSILE PRESIDENTE REGIONE		21%							
COMPONENTI	CARICA		% INDENNITA' SINDACO D.M. 119/00	INDENNITA' MENSILE legge di stabilità regionale 2022	RIDUZIONE ART. 1 C.54 L.266/2005 INDENNITA' DI FUNZIONE MENSILE		INDENNITA' DI FUNZIONE MENSILE	ART.82 D.LGS. 267/00 - INDENNITÀ DIMEZZATA PER I LAVORATORI DIPENDENTI NON IN ASPETTATIVA	INDENNITA' DI FUNZIONE MENSILE SPETTANTE
LAVORATORE DIPENDENTE NON IN ASPETTATIVA	SINDACO ZEDDA ROSSANO	2.898,00		2.898,00	10%	144,61	2.753,39	DIMEZZATA	1.376,70
	VICE SINDACO CARTA OLINDO		20%	579,60	10%	28,92	550,68		550,68
LAVORATORE DIPENDENTE NON IN ASPETTATIVA	ASSESSORE DESSI MAURO		15%	434,70	10%	21,69	413,01	DIMEZZATA	206,50
	ASSESSORE MURRU CRISTIANA		15%	434,70	10%	21,69	413,01		413,01

DETERMINA

- che la premessa è parte integrante della presente determinazione;
- di rettificare la **Determina finanziaria n.15 del 06.07.2022** provvedendo alla correzione delle indennità di funzione spettanti al Sindaco ed agli Assessori Comunali tenendo conto della riduzione percentuale del 10% come previsto da disposizioni legislative sopra citate e riconfermato con deliberazione n. 153/2022 della Corte dei Conti;
- di dare atto che le indennità di funzione, spettanti al Sindaco, al Vice Sindaco e agli Assessori del Comune di Gergei, sono rideterminate nella seguente misura:

INDENNITA' PRESIDENTE REGIONE		13.800,00							
% PARAMETRAZIONE INDENNITA' MENSILE PRESIDENTE REGIONE		21%							
COMPONENTI	CARICA		% INDENNITA' SINDACO D.M. 119/00	INDENNITA' MENSILE legge di stabilità regionale 2022	RIDUZIONE ART. 1 C.54 L.266/2005 INDENNITA' DI FUNZIONE MENSILE		INDENNITA' DI FUNZIONE MENSILE	ART.82 D.LGS. 267/00 - INDENNITÀ DIMEZZATA PER I LAVORATORI DIPENDENTI	INDENNITA' DI FUNZIONE MENSILE SPETTANTE

								NON IN ASPETTATIVA	
LAVORATORE DIPENDENTE NON IN ASPETTATIVA	SINDACO ZEDDA ROSSANO	2.898,00		2.898,00	10%	144,61	2.753,39	DIMEZZATA	1.376,70
	VICE SINDACO CARTA OLINDO		20%	579,60	10%	28,92	550,68		550,68
LAVORATORE DIPENDENTE NON IN ASPETTATIVA	ASSESSORE DESSI MAURO		15%	434,70	10%	21,69	413,01	DIMEZZATA	206,50
	ASSESSORE MURRU CRISTIANA		15%	434,70	10%	21,69	413,01		413,01

- di recuperare le somme erroneamente erogate nel corso del 2022, con una decurtazione mensile, da effettuare nel cedolino durante il periodo aprile 2023- luglio 2023.
- di dare atto che il Responsabile dell'Area Finanziaria non si trova in condizioni di conflitto di interesse neanche potenziale relativamente al procedimento in oggetto;
- di provvedere alla pubblicazione delle informazioni nel sito istituzionale dell'ente (all'interno della sezione "Amministrazione trasparente), ai sensi dell'art.1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dagli artt. 26 e 27 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

**Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Murgia Alessandra**

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data _____ diviene esecutiva.

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Murgia Alessandra**

Il Responsabile del Procedimento